

## **DISCIPLINARE PER L'USO DELLA SALA CONVEGNI**

### **art. 1 – Scopo**

Il presente Disciplinare regola l'utilizzo e la concessione a terzi della sala convegni sita al piano terra del Palazzo Contarini, con ingresso in via Manin 15, di proprietà della Fondazione Friuli.

### **art. 2 – Definizione**

Con la dizione “sala convegni” s'intendono i locali comprendenti l'ingresso/disimpegno, l'uditorio, il locale impianti tecnologici e multimediali, i servizi.

### **art. 3 – Destinatari**

La sala è destinata in via prioritaria alle attività istituzionali della Fondazione e alle iniziative da essa promosse. L'uso della sala convegni può essere concesso agli Enti, Organismi e Associazioni che concorrono alla designazione dei membri degli Organi della Fondazione.

L'uso della sala può inoltre essere concesso ad Istituzioni, Enti, Associazioni ed Organizzazioni, nonché ad Organismi di carattere professionale o economico, operanti nelle province di Udine e Pordenone, con preferenza per quelli che perseguono le medesime o analoghe finalità perseguite dalla Fondazione.

L'uso della sala non potrà essere concesso a partiti e gruppi politici, ad organizzazioni sindacali, né a loro fiancheggiatori e/o sostenitori.

### **art. 4 – Richiesta di concessione**

La richiesta per la concessione della sala deve essere inoltrata alla Fondazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'evento e deve contenere le generalità, la ragione sociale, il numero di codice fiscale ed il nominativo del rappresentante dell'Ente richiedente, nonché l'oggetto della riunione, il giorno e l'orario d'uso. Non verranno accolte le domande inoltrate con oltre 60 giorni di anticipo sulla data della manifestazione.

### **art. 5 - Esclusività del Concessionario**

Il concessionario non potrà sostituire altri nel godimento della sala convegni neppure parzialmente od a titolo gratuito, pena la decadenza del diritto della concessione.

### **art. 6 – Destinazione d'uso**

La destinazione d'uso della sala convegni non potrà essere variata rispetto alle richieste, per cui ogni altro uso, ancorché simile, deve essere preventivamente autorizzato.

### **art. 7 – Responsabilità e sicurezza**

Il legale rappresentante dell'Ente richiedente o la persona dallo stesso delegata (ovvero il firmatario della domanda) viene ritenuto responsabile dell'ordine e della salvaguardia della sala, del suo arredo e di quanto in

essa contenuto; esso assume, oltre alla responsabilità oggettiva dell'evento, tutte le responsabilità conseguenti agli eventuali danni arrecati a persone e cose durante l'uso della sala convegni.

Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi od alla Fondazione Friuli in dipendenza della concessione ed a suo carico sarà posto il rimborso per i danni stessi, senza riserve od eccezioni.

La Fondazione Friuli non si assume alcuna responsabilità per fatti accaduti nei locali dati in uso o comunque per danni a qualsiasi titolo patiti dalle persone ospiti dell'iniziativa del concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Fondazione eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

Nei locali di accesso alla sala sono riportate le planimetrie di piano e le relative vie di fuga da utilizzare in caso di emergenza. Il concessionario deve prenderne visione e vigilare affinché le vie di fuga e le uscite di sicurezza restino sempre accessibili e sgombre di materiali.

### **8 – Esercizio della sala**

Tutte le attività necessarie per il funzionamento e l'esercizio della sala sono di esclusiva competenza della Fondazione Friuli. E' fatto divieto di eseguire modifiche dello stato degli arredi, degli impianti, ecc. di qualsiasi entità.

I locali, gli arredi, gli impianti sono consegnati in perfetto stato di conservazione e manutenzione e dovranno essere resi nelle medesime condizioni.

### **9 – Vigilanza**

La Fondazione Friuli si riserva la facoltà di esercitare il controllo dello stato di conservazione ed uso dei locali concessi.

### **10 Prescrizioni generali di sicurezza**

La capienza massima della sala convegni è di 90 persone e tale vincolo dovrà essere tassativamente osservato e fatto osservare dal responsabile del concessionario, costituendo tale vincolo responsabilità esclusiva per ogni e qualsiasi conseguenza connessa a tale inadempienza. Analogamente sono a carico esclusivo del concessionario le disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica di cui al Testo Unico delle Leggi di PS.

### **art. 11 – Risarcimento danni materiali**

La Fondazione si riserva in qualsiasi momento di porre a carico dell'Ente utilizzatore della sala eventuali spese sostenute per le riparazioni ed il ripristino dello stato dei luoghi e degli arredi alle stesse condizioni preesistenti la concessione d'uso.

### **art. 12 – Documento di concessione d’uso della sala convegni**

Il Direttore concede l’uso della sala ai soggetti che, avendone titolo, ne hanno fatto previamente richiesta nei termini e con le modalità previste dal presente disciplinare.

La concessione d’uso della sala è subordinata al rilascio del “documento di concessione” che sarà sottoscritto dalla Fondazione Friuli (concedente) e dall’Ente (cessionario).

Con il documento di concessione verranno eventualmente disciplinate – caso per caso – ulteriori modalità con riferimento tra l’altro all’utilizzo delle attrezzature multimediali e dell’arredo.

### **Art. 13 – Contribuzione spese di concessione**

La concessione d’uso della sala è subordinata al preventivo versamento – ove dovuto – della relativa contribuzione, fissata dal Consiglio a titolo di rimborso delle spese vive sostenute dalla Fondazione (vigilanza, pulizie, ecc.).

In caso di mancato utilizzo della sala convegni, la Fondazione restituirà l’importo versato, con facoltà di trattenere eventualmente una quota fino al 50% dell’importo.

La Fondazione può concedere l’uso della sala a titolo gratuito per lo svolgimento di iniziative da essa finanziate o patrocinate, ovvero a fronte di particolari, comprovate e valide ragioni valutabili di volta in volta.

L’accesso alla sala e/o la partecipazione alle iniziative ivi organizzate non potrà essere subordinato al pagamento di biglietti o quote a qualsivoglia titolo.

### **art. 14 – Revoca della concessione**

La concessione della sala potrà essere in ogni momento revocata per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per altri gravi motivi.

Eventuali manchevolezze riscontrate nell’uso della sala costituiranno valido motivo al diniego di nuove concessioni.